

# Regione Marche

Legge regionale

DISPOSIZIONI PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Approvata dal Consiglio – Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 122 del 5 febbraio 2019

Si assegna il n. 2 della serie delle leggi

Il Vicesegretario generale

(Paolo Costanzi)

*Paolo Costanzi*

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato.  
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

**Art. 1**

*(Composizione e durata del consiglio direttivo)*

1. In attesa della riforma organica della normativa regionale sulle aree protette prevista dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale), il consiglio direttivo dell'Ente parco regionale del Conero di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Istituzione dell'Ente parco regionale del Conero), in deroga al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali"), è composto da:

- a) un rappresentante della Regione;
- b) un rappresentante designato da ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco;
- c) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;
- d) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di categoria del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) un rappresentante designato dall'Università Politecnica delle Marche.

2. Il consiglio direttivo di cui al comma 1 resta in carica per la durata della legislatura regionale.

**Art. 2**

*(Presidente)*

1. In deroga al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012, il presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo di cui all'articolo 1, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 4**

*(Norme transitorie)*

1. Il consiglio direttivo nella composizione di cui all'articolo 1 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Nelle more della nomina del presidente di cui all'articolo 2, il consiglio direttivo di cui al comma 1 è presieduto dal rappresentante della Regione.

3. L'attuale incarico del commissario straordinario dell'Ente parco dura fino alla data di costituzione del consiglio direttivo di cui al comma 1.

**Art. 5**

*(Abrogazione)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 2/2018 è abrogato.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.*

Ancona, 7 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Luca Ceriscioli)

